

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31300 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 29/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23465-2018 proposto da:

~~BORTELLI ITALIANE SPA~~ ~~97109880585~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ~~ROMA~~, VIALE ~~EUROPA~~ ~~100~~, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ~~ROSA DE ROSE~~ e ~~WILSONA~~;

- *ricorrente* -

contro

~~UNIPOLIS INVESTIMENTI~~ SPA, in persona del procuratore *ad negotia* munito di rappresentanza legale in forza di procura speciale, elettivamente domiciliata in ~~ROMA~~, VIALE ~~GIUSEPPE MAZZINI~~ ~~125~~, presso lo studio dell'avvocato ~~RAFFAEL GABRI~~, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

803
19

avverso la sentenza n. 10279/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

~~Poste Italiane~~ S.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 11016/2016, depositata il 1° aprile 2016, con cui il Giudice di pace di Roma aveva accolto la domanda proposta da ~~Unipol Assicurazioni~~ S.p.a. nei confronti di ~~Poste Italiane~~ S.p.a. e condannato quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.200,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di lite.

In particolare quel Giudice ritenne che ~~Poste Italiane~~ S.p.a. aveva negoziato il predetto assegno senza attenersi «alla circolare ABI del 7.5.2001 L.G./003005, che impone, in sede di identificazione del presentatore del titolo, di richiedere almeno un altro documento munito di fotografia oltre la carta d'identità o patente, notoriamente soggette a contraffazione», essendo stato, nella specie, il prenditore identificato unicamente mediante patente di guida.

~~Unipol Assicurazioni~~ S.p.a. si costituì anche in secondo grado, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10279/2018, pubblicata in data 21 maggio 2018, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese, dando atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Avverso la sentenza del Tribunale, ~~Poste Italiane~~ S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito ~~Unipol Assicurazioni~~ S.p.a. con controricorso illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «Art. 360 nn 3 e 5 cpc – violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del RD 1736/33 in riferimento agli artt. 1218, 1176, 2 comma, 1992 cc, e legge 445/2000 – omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti», la ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe uniformato al principio espresso con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 12477 e 12478 del 2018, avendo ritenuto «che la sussistenza della responsabilità ex art. 43 L.A. prescinde dalla valutazione della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.» e «risiede solo ed esclusivamente nell'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo».

Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto reputato dal Tribunale, la sua diligenza sarebbe stata provata *per tabulas* perché l'annotazione degli estremi identificativi sul retro del titolo avrebbero dimostrato che l'operatore di sportello avrebbe effettuato il versamento solo dopo un attento esame circa l'autenticità del titolo e la verifica dell'assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità e o alterazioni; inoltre, sarebbe stata «resa disponibile la somma portata dal titolo sul rapporto al medesimo intestato, solo dopo aver ricevuto l'incasso e l'autorizzazione al pagamento della banca trattaria/emittente a seguito di scambio del titolo mediante la procedura telematica di check-truncation».

Deduce, altresì, la ricorrente che sarebbe irrilevante, ai fini della valutazione della diligenza, la circostanza che Poste Italiane S.p.a. abbia consentito l'apertura del libretto a soggetto munito di un solo documento, rientrando tale condotta nella normale e usuale gestione dei rapporti con la clientela, anche sconosciuta.

La ricorrente censura, quindi, la sentenza impugnata perché il Tribunale, avendo omesso di valutare la diligenza da essa tenuta nella negoziazione di un titolo, recante, peraltro, un modesto valore, non si sarebbe attenuto alle norme richiamate in rubrica e la motivazione di

detta sentenza non sarebbe conforme a legge nella parte in cui il Giudice di appello afferma genericamente che «nel caso di specie ~~Poste Italiane~~ S.p.a. si è limitata ad addurre di aver indicato la prenditrice dell'assegno a mezzo patente di guida, con ciò incorrendo nella responsabilità sancita dall'art. 43 legge assegni (secondo l'impostazione da ultimo ricordata, alla quale si ritiene di dover aderire)».

In relazione alle modalità di identificazione del cliente, la ricorrente sostiene che la legge 445/2000, tra i documenti di riconoscimento aventi corso legale di validità, include la patente di guida e che nessuna norma impone l'acquisizione di due documenti di riconoscimento per identificare il cliente in ambito bancario così come nessuna norma impone o consente all'operatore di sportello di indagare se un assegno posto all'incasso sia «collegato ad un'accertata attività economica o di risparmio» del presentatore.

2.1. Il motivo, così come illustrato, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione dell'art. 43, secondo comma, l.a., che stabilisce che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento», con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano gli artt. 86, primo comma e 100 l.a., va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonché (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.

Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice

chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.»

In particolare le Sezioni Unite, con le più volte citate sentenze, hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui *«la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso».*

Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che *«una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore"».*

Hanno, infatti, evidenziato le Sezioni Unite che *«una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno» e che «è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.».

Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite, «nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve».

A tali principi, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, risulta essersi, in effetti, attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata.

Ed invero, pur avendo espressamente precisato di aderire all'orientamento giurisprudenziale che *«sembra ... configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico della banca, sussistente ogniqualvolta la persona fisica del prenditore non corrisponda al legittimato cartolare, a prescindere dalla valutazione del coefficiente di colpa della banca nella procedura di identificazione del prenditore»*, quel Giudice ha tuttavia valutato il comportamento dell'attuale ricorrente, ritenendo, in base ad un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, che la medesima si è limitata ad addurre di aver identificato la prenditrice dell'assegno, così incorrendo nella responsabilità di cui all'art. 43 legge assegni, e ha reputato irrilevante che *«la Banca negoziatrice non abbia ricevuto alcun messaggio di impagato, atteso che la procedura di check truncation relativa all'incasso del titolo non consente la materiale verifica*

del pagamento dell'assegno al legittimo prenditore»; in tal modo, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che l'attuale ricorrente non ha dimostrato che l'inadempimento non le era imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ..

Neppure sussistono i lamentati vizi motivazionali (v. ricorso p. 7), così come dedotti (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598).

4. Con il secondo motivo, si deduce *«violazione e falsa applicazione de[ll'] art. 83 DPR 156/73 e del DM 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all'art. 1227 comma 1 cc e art. 43 L.A. Omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti»* (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).

La ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato in riferimento alle norme richiamate nella rubrica del motivo all'esame affermando che *«l'evento dannoso non dipende dalla spedizione del plico postale – da cui può derivare la sola conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario»*.

Ad avviso della ricorrente, invece, proprio la natura dell'assegno di traenza avrebbe imposto la massima cautela anche da parte della banca e della compagnia assicuratrice. In particolare sostiene ~~Monte Titano~~ S.p.a. che sussisterebbe una responsabilità ex art. 1227, primo comma, cod. civ. della controricorrente la quale, a suo avviso, in spregio delle richiamate disposizioni, non avrebbe negato di aver spedito il titolo al beneficiario con posta ordinaria, senza fornire alcuna prova che l'assegno in questione sia *«entrato nel circuito postale»*, laddove, invece, la spedizione del titolo a mezzo posta assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente dell'attrice, conforme a quanto previsto dall'art.

1182, ultimo comma, cod. civ., quale forma di cautela finalizzata ad evitare o quanto meno ridurre il danno.

Deduce, altresì, la ricorrente di non condividere il ragionamento del Tribunale, in quanto «*il nesso di causalità tra la pacifica spedizione incauta dell'assegno e il danno conseguente (pagamento a mani di soggetto diverso dal beneficiario)*» non potrebbe ritenersi interrotto dal «*"fatto sopravvenuto" (da intendersi la negoziazione effettuata da Poste) in quanto tale fatto era conseguenza logica*».

4.1. Il motivo, così come illustrato, è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui «*In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale*» (Cass., ord., 17/01/2019, n. 1049).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse, con le sentenze sopra richiamate, soltanto qualche mese prima della notifica del ricorso e considerata la particolarità della vicenda, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese,


ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 luglio 2019.

Il Presidente



Depositario